

Fondo per l'esonero contributivo a favore di lavoratori autonomi e professionisti entro il prossimo 30 settembre

La L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un **esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti** (sia iscritti all'INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei **medici, infermieri e altri professionisti** e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l'emergenza COVID-19).

Soggetti interessati

- **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali** e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato);
- **professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza** e assistenza di cui al DLgs. **509/94** e al DLgs. **103/96**;
- **medici, infermieri e altri professionisti e operatori** di cui alla L. **3/2018**, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

L'esonero è riconosciuto ai soli soggetti con **posizione attiva alla data del 31.12.2020**, di conseguenza risultano **esclusi** dal beneficio i **soggetti che hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2021**.

Requisiti necessari

- **calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019**;
- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione **non superiore a 50.000,00 euro**;
- **non essere titolari né di contratto di lavoro subordinato** (escluso quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di **pensione** diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, o

altro emolumento avente le medesime finalità¹. L'Inps nella circolare 124/2021 ha affermato che in caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l'esonero **non spetta** nei mesi di **coincidenza** di periodi di attività autonoma che dà titolo all'esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. In tal caso l'importo dell'esonero verrà riproporzionato.

Osserva

Non sono tenuti a rispettare il requisito reddituale e quello del calo del fatturato o dei corrispettivi i **soggetti che avviano l'attività nel corso del 2020**.

La fruizione è subordinata:

- ✓ al possesso della **regolarità contributiva (DURC regolare)**;
- ✓ ai **limiti e alle condizioni della Comunicazione della Commissione europea** 19.3.2020 C (2020) 1863 *final* (e successive modifiche) recante il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

Contribuzione oggetto di esonero

L'esonero viene riconosciuto nella **misura massima di 3.000,00 euro sulla contribuzione previdenziale** dovuta per l'anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria **entro il prossimo 31.12.2021**². Nello specifico:

- per **gli artigiani e i commercianti**, l'esonero si applica **solo sui contributi fissi**;
Sono quindi comprese la **I, II e III rata** della tariffazione **2021**, se scadenti entro il 31.12.2021. **Non sono oggetto di esonero**:
 - ✓ le somme con **scadenza di versamento dopo il 31.12.2021**,
 - ✓ le **somme non di competenza del 2021**;
- per i lavoratori **iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti**, non obbligati al contributo minimale, nonché per i professionisti della Gestione separata INPS, l'esonero ha ad oggetto i **contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021**, in scadenza entro il 31.12.2021;

¹ Con riguardo a tale requisito, l'INPS nella circolare n.124/2021 ha specificato che sono ritenuti **incompatibili** con l'esonero anche: gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà ex DLgs. 148/2015; l'assegno di esodo di cui all'art. 4 della L. 92/2012; l'indennizzo per cessazione di attività commerciale; gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL; le rendite facoltative; l'APE sociale. L'esonero è invece **compatibile** con l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 e con quello erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96, nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate dall'INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.

² L'esonero **spetta nel limite massimo di 3.000 euro su base annua** per ciascun richiedente ma **sono previsti specifici limiti di spesa complessivi** (1.500 milioni di euro) superati i quali l'agevolazione individuale viene ridotta in proporzione all'importo dell'esonero potenzialmente autorizzabile.

- per i professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. **509/94** e DLgs. **103/96** l'esonero ha ad oggetto i **contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021** e in scadenza entro il 31.12.2021, calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di **invalidità, vecchiaia e superstiti**, sia l'aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la **tutela della maternità, paternità**, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l'aliquota pari allo 0,26% istituita dalla **normativa relativa all'Iscro**). Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti è quello indicato all'interno del **quadro RR, sezione II, del modello Redditi PF 2021** (relativo al 2020).

Osserva

Non rientrano nell'esonero il contributo integrativo e i premi INAIL.

Per quanto riguarda l'**ultima categoria di soggetti**, destinatari della misura in argomento, l'**art. 4** del DM 17.5.2021 prevede che:

- **ai professionisti e agli operatori** di cui alla L. **3/2018**, obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS, si applicano le disposizioni di cui all'**art. 2** del DM 17.5.2021 (eccetto i co. 5 e 6);
- **ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti** e operatori di cui alla L. **3/2018**, tenuti a versare i contributi ai rispettivi enti di previdenza ex DLgs. **509/94** e DLgs. **103/96**, si applica l'**art. 3** del DM 17.5.2021 (eccetto i co. 3 e 5).

Presentazione della domanda

L'esonero **è richiesto dall'interessato ad un solo ente previdenziale** e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall'INPS o dalla specifica Cassa.

I termini di decadenza indicati nel DM **17.5.2021** sono:

- **30.9.2021** per i **lavoratori e professionisti iscritti all'INPS**;
- **31.10.2021**, per i **professionisti iscritti alle Casse private**.

Modalità di presentazione attraverso i canali telematici all'interno del sito internet dell'INPS:

- per gli iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti, "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti", "Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L.178/2020";
- per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, "Cassetto lavoratori autonomi Agricoli", "Comunicazione bidirezionale";
- per i professionisti iscritti alla Gestione separata, "Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti", "Domande Telematiche", "Esonero contributivo L. 178/2020".

Nella domanda, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà **dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione**

previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili (come indicato nella sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19").

L'istanza può essere presentata:

- direttamente dal richiedente, tramite la procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'INPS;
- in alternativa, tramite un intermediario delegato (*)

(*) A tal proposito Vi ricordiamo che **tale pratica non è inclusa nel normale mandato affidatoci** e che **il costo** per la presentazione tramite intermediario **è di 200 euro + cassa 4% + Iva 22%.**

Per poterci occupare noi della Vostra domanda, abbiamo bisogno di una mail con l'attribuzione dell'incarico per l'espletamento della pratica per Vs. conto.

Al fine di una corretta predisposizione delle domande di accesso all'esonero, verificheremo, anzitutto, il possesso dei requisiti richiesti.

Il possesso dei requisiti determinerà l'addebito della pratica da parte del nostro studio.

Successivamente, controlleremo la regolarità contributiva tramite la richiesta del **documento DURC**.

→ Se questo produrrà esito POSITIVO, si potrà procedere con la compilazione della domanda on line.

→ Se questo produrrà esito NEGATIVO, il richiedente potrà:

- A. regolarizzare la sua posizione versando i contributi non pagati delle annualità precedenti e, dopo aver ottenuto il Durc positivo, si potrà procedere con la compilazione della domanda on line;
- B. non regolarizzare la sua posizione, e perdere il diritto all'esonero contributivo previsto per il 2021.

Infine provvederemo all'invio della pratica al Ministero.

Comunicazione esito per la domanda di esonero contributivo

Sono previste **due distinte modalità di concessione dell'esonero**, nello specifico:

- l'INPS riconosce l'agevolazione e **comunica l'esito al soggetto interessato** tramite il cassetto bidirezionale;
- gli Enti riconosceranno l'esonero **solo dopo l'emanazione di un apposito decreto** da parte del Ministero del Lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.